



COMUNE DI PULSANO

Provincia di Taranto

- Cod. Fisc. 80010270-

ORDINANZA SINDACALE N. 34 DEL 09/08/2024

OGGETTO: Ordinanza di deroga emissioni sonore. – Manifestazione “RIVIVI IL MEDIOEVO” E “POLSO SANO”

IL SINDACO

Premesso che:

- nei giorni 10-11-12 e 13 AGOSTO 2024, avrà luogo la manifestazione denominata “Rivivi IL Medioevo” e “PolsoSano organizzata dall’ associazione “PRO LOCO di PULSANO” ;
- si tratta di un evento diviso in quattro fasi:
- la prima “Rivivi il Medioevo” si terrà in data 10 agosto in Piazza Castello che sarà all’uopo allestita a tema medievale con la “rievocazione della battaglia di Pezzarossa”
- la seconda avrà luogo in data 11 agosto 2024 nel chiostro del convento dei Padri Riformati; sarà allestita la “cena medievale”, una cena a tema con un ricco menù accompagnata da spettacoli di mangiafuoco , giocolieri , di scherma e danze medievali;
- Il giorno successivo, 12 agosto 2024, sarà allestito un villaggio medievale nella piazza antistante il Castello con spettacoli e giochi medievali e ci sarà la rievocazione “dell’ assalto al castello”;
- Infine, in data 13 agosto, si svolgerà l’Evento “Polso Sano”: ci sarà la sfilata della coppia reale e del suo seguito con sbandieratori , tamburini, mangiafuoco e giocolieri per le vie di Pulsano.
- durante la manifestazione sono previsti degli spettacoli che comporteranno il superamento del limite di emissioni sonore all’esterno come riportato nell’istanza a firma del presidente dell’associazione Pro Loco di Pulsano Stellato Filippo;

Visti:

- il piano di zonizzazione acustica comunale approvato con delibera di C.C. n. 89 del 30/08/2007;

Considerato che:

- tale attività rivestono carattere temporaneo e limitato alle sole giornate sopra riportate e che ogni anno sono state regolarmente svolte, condivise e tollerate dalla cittadinanza;
- l’art. 6, comma 1, lett. h) della L. 26 ottobre 1995 n. 447e smi, prevede che per lo svolgimento di attività temporanee, manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo, il Comune possa autorizzare la deroga ai valori limite di immissione di rumore nell’ambiente abitativo o esterno;
- l’art. 17 c. 2 e 4 della Legge Regionale, 12 febbraio 2002, n. 3, prevede che il Comune può concedere deroghe ai limiti acustici.

Ritenuto, pertanto, che le considerazioni sopra esposte, l’eccezionalità dell’evento, possa giustificare il ricorso all’adozione del presente provvedimento di deroga al limite di emissioni sonora, di cui al D.P.C.M. 14/11/97 e dalla L.R. 3/2002, stante la valenza che rappresenta questa manifestazione, sia da un punto di vista turistico che di promozione del territorio, nonché per un maggior coinvolgimento della stessa popolazione sotto il profilo sociale;

Visti:

- D.P.C.M. 1/03/91 e smi “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”;
- Legge 26/10/95 n. 447 e smi “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- D.P.C.M. 14/11/97 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;

- D.P.C.M. 5/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici";
- D.M. Ambiente 16/03/98 e smi "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31/03/1998, "Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), e dell'art. 2, commi 6, 7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 Legge quadro sull'inquinamento acustico" (G.U. 26/05/1998, serie g. n. 120);
- D.P.C.M. 16/04/99 n. 215 e smi "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi";
- L.R. 30 novembre 2000, n. 17 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale";
- L.R. 12 febbraio 2002, n. 3 "Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico";
- Direttiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25/06/2002 relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (G.U.C.E. 18/07/2002, L 189/12);
- Decreto Legislativo 04/09/2002, n. 262 e smi, "Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto" (suppl. ordin. alla G.U. 21/11/2002, serie g. n. 273);
- D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e smi "norme in materia ambientale";
- D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227 "regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla L. 30/07/2010, n. 122";
- Art. 50 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);

DISPONE

Limitatamente alle serate del 10/ 11/12 e 13 agosto 2024, la deroga al limite dei valori delle emissioni sonore di cui ai limiti disposti dal D.P.C.M. 14.11.97 e L.R. n. 3/2002, e ai limiti orari, così come segue:

- dalle ore 19.00 fino alle ore 00,00 dei giorni 11/12 13/E 14/08/2024, giusta disposizione dell'art. 7, comma 7 sexies, della Legge del 24.02.2023 n. 14, per le vie interessate dall'evento;

E' fatto obbligo adottare le opportune cautele per contenere il disturbo sonoro, in particolar modo vengano disposte misure per impedire l'esposizione di persone nei pressi di sorgenti sonore, laddove i livelli di pressione acustica di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 16.04.1999, n. 215 superino il valore di normale tollerabilità, inoltre le casse acustiche degli impianti di amplificazione, seppur ubicate all'aperto non dovranno essere dirette verso la facciata di fabbricati prospicienti.

Restano ferme tutte le eventuali prescrizioni specifiche della componente acustica, impartite dalla C.C.V.L.P.S.;

E' fatto salvo, in ogni caso, il divieto di atti rumorosi qualificabili come disturbo della quiete pubblica secondo la fattispecie prevista dal Codice Penale.

A ogni modo, dalle ore 00.00 la musica potrà essere diffusa con riduzione progressiva del volume, fino alla cessazione totale, secondo le modalità di cui sopra.

Eventuali violazioni alle prescrizioni della presente autorizzazione comporteranno l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 10, comma 3, della L. 447195 e dalla L.R. 3/2002 e dall'art. 7 bis del d.lgs. 267/2000.

AVVERSO

la presente ordinanza, a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 718/1990 n. 24 e s.m.i., chiunque abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla notifica e/o pubblicazione al T.A.R. Puglia. In alternativa, nel termine di 120 giorni dalla notificazione e/o pubblicazione potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica con le modalità di cui alla narrativa del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/7/1993.

La presente ordinanza è pubblicata all'albo pretorio online del Comune ed è inviata:

- al Comune di Polizia Locale;
- al Comando dei Carabinieri;
- alla Prefettura di Taranto;
- alla Questura di Taranto;

Il Responsabile del SUAP
Pasquale D'Amato

Firma autografa omessa

ai sensi dell'art.3 Del d.lgs n. 39/1993 s.m.i.



IL SINDACO
Avv. Pietro D'Alfonso